

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 220

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 30 agosto 2023

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN
TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO, AMBIENTE, DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge ha come obiettivo l'attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:

- a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati alla esposizione a temperature estreme dei lavoratori;
- b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare;
- c) tutela dell'ambiente;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

2. I soggetti rilevanti ai fini di questa legge sono:

- a) tra i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni con competenze nelle materie di cui al comma 1;
- b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle finalità statutarie la salvaguardia dei valori e lo sviluppo di azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali, nonché nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.

Art. 2*(Cabina di regia e tavoli tecnici)*

1. Gli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1 prevedono la costituzione di forme stabili di consultazione per la definizione e l'attuazione delle politiche condivise.

2. Di norma sono costituiti, con partecipazione a titolo gratuito:

- a) una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti o loro delegati;
- b) tavoli tecnici, anche a composizione variabile, composti da dirigenti o funzionari di ciascuno degli aderenti.

3. La cabina di regia elabora indirizzi e ne controlla periodicamente l'attuazione.

4. I tavoli tecnici definiscono ed implementano le azioni per l'attuazione degli indirizzi della cabina di regia.

5. Gli accordi regolano il funzionamento della cabina di regia e dei tavoli tecnici.

Art. 3

(Programma annuale e monitoraggio)

1. Gli accordi ai sensi di questa legge prevedono di norma:

- a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell'ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.

Art. 4

(Relazione al Consiglio-Assemblea legislativa regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui a questa legge.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.